Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 13 agosto 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. 359.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 520, 521 e 522, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 520. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di psichiatria e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 521. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

Note esplicative.

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva ed igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extraistituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette malattie psicosomatiche.

Art. 522. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche, esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 679. — Il corso di studi per la specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha la durata di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Art. 680. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187 ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 681. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso.

Art. 682. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., hanno l'obbligo di esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi di corso, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno accademico. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.

Art. 683. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;

h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche (biennale) I;

c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche (biennale) II;

e) operazioni ginecologiche (biennale) I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) quadriennale III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche (biennale) II;

f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale.

Art. 684. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **360.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera diocesana « Casa ritiri Pio XII », in Rimini.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'opera diocesana « Casa ritiri Pio XII », in frazione S. Fortunato del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **361.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto internazionale Don Bosco », in Torino.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto internazionale Don Bosco », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **362.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Stefano in Rivo Maris, in Torino di Sangro.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario di Vasto 26 dicembre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 2 agosto e 8 ottobre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Stefano in Rivo Maris, in Torino di Sangro (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **363.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Porto Cesareo.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò 29 giugno 1977, integrato con due dichiarazioni datate 14 febbraio e 14 aprile 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, in contrada Torre Lapillo del comune di Porto Cesareo (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979.

Sostituzione di due componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1977, con il quale i signori arch. M. Cristina Cini Boeri e Pietro Salmoiraghi sono stati nominati, quali membri designati dal comune di Milano, componenti del consiglio di amministrazione dell'ente anzidetto, per la sedicesima esposizione;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dai predetti, occorre procedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione formulata dal comune di Milano ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Virgilio Vercelloni e Antonio De Lillo sono nominati, quali membri designati dal comune di Milano, componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) in sostituzione dei signori arch. M. Cristina Cini Boeri e Pietro Salmoiraghi, dimissionari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 227

(7060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1978, registro n. 25, foglio n. 205, concernente, fra l'altro, la nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Franz Sesti a giudice del Tribunale supremo militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, il consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Giuseppe Rubino è nominato giudice del Tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della stessa Corte dott. Franz Sesti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

RUFFINI — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1979
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 175

(6774)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.
Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per eseguire la costruzione di un nuovo edificio destinato a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 14 giugno 1977, n. 36, del comune di Siracusa;

Vista la decisione con la quale la commissione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 4.230.000.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Siracusa un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Gaetano Rapisardi, il comune di Siracusa è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 4.230.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Siracusa un contributo nella misura di L. 354.742.000 annue (pari all'80 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Siracusa, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 184

(6673)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che istituisce la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1971, concernente il regolamento per il funzionamento della commissione sopra indicata;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, nonchè alla nomina, quale membro della stessa commissione, del dott. Angelo Ferrati, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione;

Vista la nota 13 gennaio 1979, con la quale il dott. Ferrati comunica di rassegnare le dimissioni, essendo nominato presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Vista la nota 20 aprile 1979, n. 3389/2ª comm., con la quale il Consiglio superiore della magistratura, comitato di presidenza, comunica di avere deliberato nella seduta del 4 aprile 1979 la designazione del dott. Francesco Jannitti Piromallo, presidente di sezione della su-

prema Corte di cassazione, a componente la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, in sostituzione del dott. Angelo Ferrati;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Jannitti Piromallo, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, è chiamato dalla data del presente decreto a fare parte della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, in sostituzione del dott. Angelo Ferrati.

Al dott. Francesco Jannitti Piromallo spetta il compenso forfettario indicato nell'art. 6, quinto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 259

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedagin », nella categoria 25 compresse, della ditta Cooperativa farmaceutica, in Milano. (Decreto di revoca n. 5573/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 maggio 1952 e 10 novembre 1965, con i quali venne registrata al n. 6526/A la specialità medicinale denominata « Sedagin », nella categoria 25 compresse, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, via Passione n. 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la suddetta specialità medicinale è stato osservato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedagin », nella categoria 25 compresse, registrata al n. 6526/A in data 27 maggio 1952 e 10 novembre 1965, a nome della ditta Cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, via Passione n. 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6466)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte, nella confezione 6 supposte, della specialità medicinale denominata « Motosan », della ditta L.I.S.T.E.R., in Bari. (Decreto di revoca n. 5575/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1962, con il quale venne registrata al n. 20067/A la categoria supposte nella confezione 6 supposte, della specialità medicinale denominata « Motosan », a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti 14/18, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è da base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 6 supposte, della specialità medicinale denominata « Motosan », registrata al n. 20067/A in data 31 ottobre 1962, a nome della ditta L.I.S.T.E.R., con sede in Bari, via Matteotti 14/18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria pomata, nella confezione tubo × g 35, della specialità medicinale denominata « Placex », della ditta Istituto sieroterapico italiano, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5559/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 luglio 1953, con il quale venne registrata al n. 4744/*B* la categoria pomata nella confezione tubo da g 35 della specialità medicinale denominata « Placex », a nome della ditta Istituto sieroterapico italiano, con sede in Napoli, via Castellino n. 111, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alle vie di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la dita non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria pomata, nella confezione tubo da g 35 della specialità medicinale denominata « Placex », registrata al n. 4744/*B* in data 2 luglio 1953, a nome della ditta Istituto sieroterapico italiano, con sede in Napoli, via Castellino n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adenomas » 5 supposte, della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5548/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 novembre 1961 con il quale venne registrata al n. 19187/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Adenomas », nella confezione da 5 supposte a nome della ditta Dammas farmochimici ora Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, già in viale Jonio n. 374, ed ora in via F. Bernardini n. 21, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale, che contengono vitamine o sostanze assimilabili;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Adenomas », nella confezione da 5 supposte, registrata al n. 19187/A in data 8 novembre 1961, a nome della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via F. Bernardini n. 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6463)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Simpidrolo », flacone × 10 cc di soluzione gocce uso orale, della ditta Istituto chimico internazionale del dott. G. Rende, in Roma. (Decreto di revoca n. 5550/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 luglio 1953, col quale venne registrata al n. 8017 la specialità medicinale denominata « Simpidrolo », nelle preparazioni flacone × 10 cc di gocce uso orale e 6 fiale × 1,5 cc, a nome della ditta Istituto chimico internazionale del dott. G. Rende, con sede in Roma, via Salaria 1240 (già sita in Roma, via E. Turlo, 4) prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, col quale venne revocata la registrazione della preparazione 6 fiale × 1,5 cc della specialità medicinale di cui trattasi, in seguito a rinuncia della ditta interessata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente sinefrina canfosulfonato, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato la documentazione richiesta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Simpidrolo », flacone × 10 cc di soluzione gocce uso orale, registrata al n. 8017, in data 22 luglio 1953, a nome della ditta Istituto chimico internazionale del dott. G. Rende, con sede in Roma, via Salaria, 1240.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6465)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ampliderm » pomata, nelle confezioni tubo da g 5 e tubo da g 20, della ditta Rorer italiana S.p.a., in S. Fruttuoso di Monza. (Decreto di revoca n. 5549/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 maggio 1970, 9 giugno 1971 e 28 settembre 1976, con i quali venne registrata al n. 21233 la specialità medicinale denominata « Ampliderm » pomata, nelle confezioni tubo da g 5 e tubo da g 20, a nome della ditta Rorer italiana S.p.a., con sede in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra (già sita in Garbagnate - Milano) prodotta presso l'officina farmaceutica comune Rorer italiana - Rotta farmaceutici, con sede in S. Fruttuoso di Monza (Milano);

Considerato che alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale suddetta, contenente lisozima, per uso topico dermatologico, non è sufficientemente dimostrata la validità e razionalità della stessa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ampliderm » pomata, nelle confezioni tubo da g 5 e tubo da g 20, registrata al n. 21233 in data 22 maggio 1970, 9 giugno 1971 e 28 settembre 1976, a nome della ditta Rorer italiana S.p.a., con sede in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6464)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gadil-calcico », 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, della ditta A. Wassermann S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5578/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 maggio 1954, con il quale venne registrata al n. 5834/A la specialità medicinale denominata « Gadil-calcico » supposte, nella categoria 10 supposte adulti e 10 supposte bambini a nome della ditta A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampere n. 56, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gadil-calcico », nella categoria 10 supposte adulti e 10 supposte bambini registrata al numero 5834/A in data 26 maggio 1954 a nome della ditta A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampere n. 56.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

(6454) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antipiritil » supposte, nella confezione 6 supposte adulti e della relativa serie 6 supposte bambini, della ditta L.I.S.T.E.R., in Bari. (Decreto di revoca n. 5576/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 marzo 1961 e 19 gennaio 1962, con i quali vennero rispettivamente registrati ai numeri 18541 e 18541/1 la specialità medicinale denominata « Antipiritil » supposte, nella confezione 6 supposte adulti e la relativa serie 6 supposte bambini, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. - Laboratorio italiano specialità terapeutiche, con sede in Bari, via Matteotti n. 14/18, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antipiritil » supposte, nella confezione 6 supposte adulti e la relativa serie 6 supposte bambini, registrata rispettivamente ai numeri 18541 e 18541/1 in data 7 marzo 1961 e 19 gennaio 1962, a nome della ditta L.I.S.T.E.R., con sede in Bari, via Matteotti 14/18.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

(6453) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirobicetina », della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, in Roma. (Decreto di revoca n. 5574/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 novembre 1960, con il quale vennero registrate al n. 18089 la specialità medicinale denominata « Pirobicetina » nelle confezioni 3 e 4 supposte a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 67, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di esse in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirobicetina », registrata al n. 18089 in data 19 novembre 1960, nelle confezioni 3 e 4 supposte a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 67.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

(6451) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercoop S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pelli e semi di zucca di origine e provenienza URSS, la ditta Intercoop S.r.l. di Roma ha effettuato pagamenti anticipati di $ US 78.194 di cui al mod. *B*-Import n. 4507540 e $ US 18.581,42 di cui al mod. *B*-Import n. 4507653 rilasciati dalla Banca nazionale del lavoro di Roma rispettivamente in data 2 luglio 1975 e 7 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna per quanto concerne il mod. *B*-Import n. 4507540 (scadenza 1° agosto 1975): il 30 giugno 1975 per $ US 22.449,78 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario; il 10 settembre 1975 per $ US 18.581,42 con un ritardo di giorni quaranta rispetto al predetto termine; il 18 settembre 1975 per $ US 18.581,42 con quarantotto giorni di ritardo; il 30 giugno 1975 per $ US 18.581,42 con novantaquattro giorni di ritardo; per quanto concerne il mod. *B*-Import n. 4507653 (scadenza 6 settembre 1975): il 10 settembre 1975 con un ritardo di quattro giorni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 701.398 del 12 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i ritardi in questione imputandoli al fatto di aver venduto la merce, ancora allo stato estero, alla Factor di San Clemente (Forlì) in data 21 aprile 1975, la quale per particolari esigenze di produzione ha dopo l'acquisto rivolto istanza al Ministero delle finanze, affinchè le fosse concessa l'autorizzazione allo scarico differenziato tra documenti valutari e quelli doganali, istanza peraltro rifiutata il 26 settembre 1975 non essendo stata ravvisata l'opportunità di ammettere deroghe alle disposizioni valutarie vigenti;

Considerato che tali fatti non possono per quanto riguarda lo sdoganamento avvenuto il 30 giugno 1975 concernente l'ultima partita di merce per $ US 18.581,42 (mod. *B*-Import n. 4507540), neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il citato sdoganamento ha avuto luogo con trentotto giorni di ritardo dalla data di rigetto dell'istanza (26 settembre 1975);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Intercoop S.r.l. di Roma mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma nella misura del 5 % di $ US 18.581,42 di cui al mod. *B*-Import n. 4507540.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6853)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979 e 5 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 26 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 26 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il « Fondo interbancario di garanzia »;

Visto l'art. 12 delle norme per l'organizzazione e l'attività del Fondo che stabilisce che il comitato di amministrazione del Fondo stesso può deliberare la corresponsione ai suoi componenti di compensi o gettoni di presenza e la relativa deliberazione deve essere sottoposta, per l'approvazione, al Ministero del tesoro;

Vista la delibera in data 30 marzo 1978 concernente proposte del predetto comitato, in ordine al compenso da corrispondere al presidente del Fondo stesso;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per il presidente ed i vice presidenti di istituti ed enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Considerato che possa ritenersi congruo un aumento dell'indennità di carica da lire 2 milioni a lire 3 milioni annui per il predetto presidente;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica onnicomprensiva, spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia è aumentata a lire 3 milioni annui lordi.

Tale aumento ha decorrenza dall'esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(7210)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Variazione del prezzo della benzina per i turisti stranieri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 27 agosto 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni turistici stranieri e italiani residenti all'estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, recante misure fiscali urgenti, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, con il quale è stata aumentata l'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della citata tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo di cessione dei buoni benzina predetti in relazione all'aumento del prezzo di vendita della benzina stabilito con il provvedimento CIP n. 32 del 27 luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei buoni, nelle premesse indicato, è fissato nella misura di L. 405 per il litro di benzina super e di L. 390 per il litro di benzina normale.

Art. 2.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super Lit/lt	Benzina normale Lit/lt
ricavo industriale .	189,01	178,96
I.F.	156,39	152,55
compenso enti	16,21	16,70
I.V.A.	43,39	41,79
	405,00	390,00

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento CIP n. 32 del 27 luglio 1979, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ARIOSTO

(7306)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Proroga fino al 2 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, in Milano, stabilimento di Borgo Piave.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979 e 11 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Borgo Piave (Latina), è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, in Milano, ora S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali del 19 gennaio 1979, 28 maggio 1979 e 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Considerato che la predetta società si è fusa per incorporazione con la società S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fonderie e smalterie lombarde, con sede in Milano, ora S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7275)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 153

Corso dei cambi del 7 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,95	819,95	819,90	819,95	820 —	819,90	820,05	819,95	819,95	819,95
Dollaro canadese	697,95	697,95	698 —	697,95	697,98	697,90	697,80	697,95	697,95	697,95
Marco germanico	447,75	447,75	447,80	447,75	447,91	447,70	447,77	447,75	447,75	447,75
Fiorino olandese	408,89	408,89	409,10	408,89	408,97	408,85	408,99	408,89	408,89	408,89
Franco belga	28,024	28,024	28,04	28,024	28,05	28 —	28,015	28,024	28,024	28,02
Franco francese	192,83	192,83	192,60	192,83	192,90	192,80	192,80	192,83	192,83	192,83
Lira sterlina	1833,70	1833,70	1835 —	1833,70	1836 —	1833,65	1832,20	1833,70	1833,70	1833,70
Lira irlandese	1686,50	1686,50	1689 —	1686,50	1687,15	—	1687 —	1686,50	1686,50	—
Corona danese	155,35	155,35	155,45	155,35	155,38	155,30	155,35	155,35	155,35	155,35
Corona norvegese	162,98	162,98	163 —	162,98	163 —	162,95	163 —	162,98	162,98	162,98
Corona svedese	194,66	194,66	194,75	194,66	194,70	194,65	194,65	194,66	194,66	194,66
Franco svizzero	494,25	494,25	494,60	494,25	494,75	494,20	494,35	494,25	494,25	494,25
Scellino austriaco	61,265	61,265	61,30	61,265	61,30	61,25	61,265	61,265	61,265	61,26
Escudo portoghese	16,65	16,65	16,75	16,65	16,65	16,60	16,68	16,65	16,65	16,65
Peseta spagnola	12,412	12,412	12,43	12,412	12,40	12,40	12,414	12,412	12,412	12,41
Yen giapponese	3,788	3,788	3,81	3,788	3,79	3,75	3,78	3,788	3,788	3,79

Media dei titoli del 7 agosto 1979

Rendita 5 % 1935 67,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 88,550
» 5,50 % » » 1968-83 . . 85,375
» 5,50 % » » 1969-84 . 82 —
» 6 % » » 1970-85 . . . 80,450
» 6 % » » 1971-86 . . . 77,850
» 6 % » » 1972-87 . . . 76,475
» 9 % » » 1975-90 . . . 81,875
» 9 % » » 1976-91 . . 82,950
» 10 % » » 1977-92 . . 85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . 83,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . 100,25
» » » » 1- 1-1978/80. 100,650
» » » » 1- 3-1978/80 . . 100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . . 100,450
» » » » 1- 8-1978/80 . . 100,650
» » » » 1-10-1978/80 . . 100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . . 99,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 97,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 99,050
» » » 10 % 1- 1-1981 97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 87,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 99,075
» » » 12 % 1- 4-1982 98,700
» » » 12 % 1-10-1983 97,550
» » » 12 % 1- 1-1984 97,350
» » » 12 % 1-10-1987 96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: Frattaroli

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1979

Dollaro USA . . . . 820 —
Dollaro canadese 697,875
Marco germanico 447,76
Fiorino olandese 408,94
Franco belga 28,019
Franco francese 192,815
Lira sterlina 1832,95
Lira irlandese 1686,75
Corona danese 155,35
Corona norvegese 162,99
Corona svedese 194,655
Franco svizzero 494,30
Scellino austriaco 61,265
Escudo portoghese 16,665
Peseta spagnola 12,413
Yen giapponese 3,784

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi dell'8 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	820,10	820,10	820,30	820,10	820,20	820,05	820,20	820,10	820,10	820,10
Dollaro canadese	697,95	697,95	701 —	697,95	700,90	697,90	700,71	697,95	697,95	697,95
Marco germanico	447,40	447,40	447,50	447,40	447,65	447,35	447,50	447,40	447,40	447,40
Fiorino olandese	408,42	408,42	408,60	408,42	408,55	408,40	408,35	408,42	408,42	408,40
Franco belga	28,014	28,014	28,02	28,014	28,03	28 —	28,002	28,014	28,014	28,01
Franco francese	192,83	192,83	193 —	192,83	192,92	192,80	192,83	192,83	192,83	192,83
Lira sterlina	1817,50	1817,50	1817,50	1817,50	1816,75	1817,45	1817,40	1817,50	1817,50	1817,50
Lira irlandese	1687,50	1687,50	1686 —	1687,50	1685 —	—	1686 —	1687,50	1687,50	—
Corona danese	155,35	155,35	155,30	155,35	155,27	155,30	155,23	155,35	155,35	155,35
Corona norvegese	162,82	162,82	162,95	162,82	162,90	162,80	162,90	162,82	162,82	162,82
Corona svedese	194,13	194,13	194,20	194,13	194,18	194,10	194,13	194,13	194,13	194,15
Franco svizzero	493,84	493,84	494,65	493,84	494,25	493,80	493,85	493,84	493,84	493,85
Scellino austriaco	61,21	61,21	61,30	61,21	61,26	61,21	61,85	61,21	61,21	61,21
Escudo portoghese	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,65	16,68	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,414	12,414	12,42	12,414	12,40	12,40	12,42	12,414	12,414	12,41
Yen giapponese	3,785	3,785	3,79	3,785	3,88	3,75	3,787	2,785	3,785	3,78

Media dei titoli dell'8 agosto 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	67,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,875
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificato di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	100,200
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,575
» » » 12 % 1- 1-1984	97,300
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820,15
Dollaro canadese	699,36
Marco germanico	447,45
Fiorino olandese	408,385
Franco belga	28,008
Franco francese	192,83
Lira sterlina	1817,45
Lira irlandese	1686,75
Corona danese	155,29
Corona norvegese	162,86
Corona svedese	194,13
Franco svizzero	493,845
Scellino austriaco	61,197
Escudo portoghese	16,69
Peseta spagnola	12,417
Yen giapponese	3,786

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1979 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	21.004.768			
	residui	3.083.452			
	Totale		24.088.220		
Accensione di prestiti	competenza	6.841.365			
	residui	9			
	Totale		6.841.374		
Spese correnti	competenza			27.105.703	
	residui			3.163.992	
	Totale				30.269.695
Spese in conto capitale	competenza			3.511.748	
	residui			2.419.109	
	Totale				5.930.857
Rimborso di prestiti	competenza			5.114.344	
	residui			180.948	
	Totale				5.295.292
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		46.496.062		29.645.756	
Conti correnti		106.786.006		106.801.263	
Incassi da regolare		22.023.388		21.441.373	
Altre gestioni		35.693.379		39.476.050	
	Totale		210.998.835		197.364.442
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		274.234		429.162	
Pagamenti da regolare		3.651.606		5.550.125	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		7.339.064		6.377.323	
Altri crediti		67.523.509		69.491.595	
	Totale		78.788.413		81.848.205
	Totale complessivo		320.791.533		320.708.491
Fondo di cassa al 30 giugno 1979			—		83.042
	Totale a pareggio		320.791.533		320 791.533

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 giugno 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			83.042	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		156.160		
Pagamenti da regolare		5.561.751		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		8.958.104		
Altri crediti		25.362.607		
	Totale crediti		40.038.622	
	In complesso			40.121.664
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		67.666.373		
Conti correnti		20.245.908		
Incassi da regolare		2.085.604		
Altre gestioni		5.655.867		
	Totale debiti			95.653.752
Situazione del Tesoro (passività)				55.532.088

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1979: lire 628.211 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(7303)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 giugno 1979

ATTIVO

Voce		Importi parziali	Importi
Oro	L.		10.177.762.007.658
Fecom per Crediti in oro	»		3.112.326.663.444
Cassa	»		282.373.437.273
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	81.157.304.653	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			81.157.304.653
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.362.966.965.694	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	38.678.949.100	
— a scadenza fissa	»	1.366.699.893.500	
			2.768.345.808.294
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	4.797.989.095.120	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.680.679.658.894	
— Altre attività	»	13.430.438.675	
			6.492.099.192.689
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.062.595.654.026	
— conti speciali	»	3.521.070.010.055	
			18.583.665.664.081
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.409.057.959.050
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		12.966.559.045.023
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		99.351.735.020
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		19.604.954.124.587
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		118.081.570.562
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	881.210.631.521	
— altre attività	»	328.503.285.239	
			1.209.713.916.760
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.282.453.054.100
Spese dell'esercizio	»		1.731.269.346.882
	L.		81.919.170.830.077
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		943.428.382.945
Depositi:			
— a garanzia	L.	5.405.945.795.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	47.308.609.589.769	
			52.714.555.385.688
Depositari di titoli e valori	L.		1.667.519.140.953
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		137.247.825.866.371

PASSIVO

Voce		Importi parziali	Importi
Circolazione	L.		18.557.912.809.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		164.371.899.213
Depositi in conto corrente liberi	»		194.363.824.476
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		283.279.602.071
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	28.877.096.486.430	
— altri	»	21.485.928.143	
			28.898.582.414.573
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	1.735.900.123.243	
— altri	»	6.413.867.815	
			1.742.313.991.058
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.785.169.886.812	
— altri	»	147.133.348.961	
			1.932.303.235.773
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		4.793.006.322.338
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		5.161.956.706.076
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		799.713.544.352
Fondi diversi accantonati	»		14.702.572.170.530
Partite varie passive	»		2.709.379.643.315
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	107.040.023.602	
Fondo di riserva straordinario	»	109.738.328.352	
			217.078.351.954
Rendite dell'esercizio	L.		1.761.336.295.348
	L.		81.919.170.830.077
Impegni	L.		943.428.382.945
Depositanti	»		52.714.555.385.688
Titoli e valori presso terzi	»		1.667.519.140.953
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		137.247.825.866.371

(7304)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1979

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1979, gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel mese di novembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: MALFATTI

(7301)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 5 giugno 1979, si svolgeranno in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (palazzo degli esami) nei giorni 19 e 20 novembre 1979, con inizio alle ore 8.

(7265)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quindici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede *nell'Italia settentrionale* con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 16 maggio 1979, si svolgeranno in Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 (Università degli studi) nei giorni 23 e 24 ottobre 1979 con inizio alle ore 8.

(7266)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali aventi sede nel territorio della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 22 marzo 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 12 maggio 1979, si svolgerà in Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 (Università degli studi) il giorno 18 ottobre 1979 con inizio alle ore 8.

(7267)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente cardiologo;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente di rieducazione funzionale e motoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leno (Brescia).

(2568/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del centro trasfusionale dell'ospedale di Olbia;
un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi mediche presso ciascuno degli ospedali di Lanusei, Olbia e Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2571/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(2569/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente urologo;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(2600/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(2601/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(2564/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di istopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di istopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2566/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso ed all'astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso ed all'astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(2565/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(2567/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(2563/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Conselve (Padova).

(2590/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **13.**

Commissioni provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, in ogni provincia della regione, una commissione provinciale con il compito di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, ai sensi della vigente legislazione in materia.

La commissione è composta da:

tre collaboratori tecnici regionali, di cui uno con funzioni di presidente;

un funzionario dell'U.T.I.F., designato dall'intendente di finanza;

un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione professionale;

un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.

Svolge le funzioni di segretario uno dei collaboratori tecnici regionali.

Art. 2.

E' altresì istituita una commissione regionale con il compito di esprimere alla giunta regionale pareri in materia di consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura e di organizzazione della rete di vendita.

La commissione regionale è composta da:

l'assessore regionale all'agricoltura o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione professionale;

un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;

un rappresentante per ciascuno dei tre organismi distributori di carburante agricolo maggiormente presenti a livello regionale;

due rappresentanti delle società petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato dalle aziende a partecipazione statale.

Art. 3.

Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali è svolto dalla giunta regionale tramite il competente dipartimento.

Art. 4.

Le commissioni provinciali e la commissione regionale, di cui ai precedenti articoli, vengono costituite con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Ai componenti delle commissioni, ad esclusione dei collaboratori regionali, spettano i compensi e rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 maggio 1979

TURCI

(5523)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **14.**

Formazione del piano sanitario regionale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LINEE FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

Capo I

OGGETTO, OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

Art. 1.

Finalità, metodo e oggetto della programmazione sanitaria regionale

La programmazione sanitaria regionale, a norma dell'art. 3, lettera *h*), dello statuto ed in conformità alle finalità dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è volta a realizzare, nel sistema di sicurezza sociale, la tutela attiva della salute, principalmente attraverso piani sanitari pluriennali elaborati ed attuati nell'ambito dei programmi di sviluppo della regione, nonché nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale ed in conformità agli obiettivi del piano sanitario nazionale.

La programmazione sanitaria regionale investe tutte le attività pubbliche, e tiene conto di quelle private destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, che si esplicano sia mediante prestazioni di tipo individuale, sia attraverso interventi rivolti all'intera collettività regionale o a gruppi di popolazione esposti a particolari fattori di nocività e di malattia.

Alla programmazione sanitaria regionale concorrono, in modo preminente, gli enti locali territoriali. Ad essa è altresì assicurato l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle forze sociali.

La programmazione regionale assicura il collegamento ed il coordinamento delle suddette attività con quelle che attengono alla predisposizione ed alla erogazione dei servizi sociali.

Art. 2.

Contenuto ed obiettivi dei piani sanitari regionali

I piani sanitari regionali, avvalendosi principalmente dei dati di una sistematica osservazione epidemiologica, determinano, per il periodo pluriennale cui si riferiscono, ed in conformità al piano sanitario nazionale, gli obiettivi ed i criteri dello

sviluppo qualitativo e quantitativo delle strutture, dei servizi e dei presidi pubblici e privati, mediante i quali si svolgono le attività di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e soddisfano le seguenti esigenze fondamentali:

a) esplicazione delle funzioni sanitarie, in rapporto a bacini di utenza ottimali, tenuto conto della loro natura, finalità e caratteristiche tecnico-operative;

b) equilibrata distribuzione delle strutture, dei servizi e dei presidi in modo da assicurarne l'adeguata e uniforme fruizione su tutto il territorio regionale, compatibilmente con l'assetto organizzativo ottimale delle funzioni sanitarie;

c) impiego ottimale delle risorse destinate al settore sanitario, nell'ambito dei piani pluriennali di sviluppo della regione e nei limiti delle relative previsioni di spesa, anche al fine di favorire il contenimento, la riqualificazione e il riequilibrio della spesa sanitaria.

Art. 3.

Aggregazione delle funzioni sanitarie per bacini d'utenza

Per soddisfare le esigenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, i bacini di utenza si differenziano in relazione ai diversi livelli ai quali è opportuno siano esplicate le funzioni sanitarie, che devono, comunque, essere aggregate in modo tale da consentire:

a) l'unitarietà e la globalità degli interventi;

b) un agevole accesso alle prestazioni sanitarie da parte della popolazione residente;

c) l'effettiva partecipazione della popolazione all'organizzazione sanitaria a norma dell'art. 5, secondo comma dello statuto;

d) il coordinamento con i servizi sociali connessi con la tutela della salute.

I bacini di utenza, definiti in relazione al livello di esplicazione delle funzioni sanitarie, possono riferirsi al territorio di una o più circoscrizioni comunali, ovvero di uno o più comuni, ovvero al territorio di una o più province o della intera regione.

Capo II

PROCEDIMENTO, CONTENUTI E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI PIANO SANITARIO COMPRENSORIALE

Art. 4.

Ambito di applicazione e obiettivi fondamentali del piano

Le determinazioni del piano sanitario 1980-82 della regione Emilia-Romagna sono finalizzate, a norma dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale e sono assunte in base al criterio di assicurare la globalità delle funzioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione.

Art. 5.

Formazione e approvazione del piano

Il piano sanitario regionale 1980-82 è formato sulla base delle norme della presente legge ed è approvato con legge regionale a norma degli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'osservanza della procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge stessa.

Art. 6.

Determinazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali

Gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali sono determinati, ai sensi degli articoli 11, quinto comma, e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la procedura seguente.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della presente legge, i comuni e le province esprimono il proprio parere sugli ambiti territoriali di cui all'allegata tabella 1.

Entro i successivi quindici giorni il consiglio regionale approva definitivamente, con legge, gli ambiti territoriali.

Art. 7.

Formazione degli schemi di piano sanitario comprensoriale

I comitati comprensoriali previsti dalla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, predispongono schemi di piano sanitario comprensoriale ai fini della formazione del piano sanitario regionale 1980-82.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini promuovono, indirizzano e coordinano l'attività di formazione degli schemi di piano che sono elaborati dai comitati comprensoriali su proposta dei consorzi per i servizi sanitari e sociali esistenti nel comprensorio e, per quanto concerne le funzioni sanitarie da collocare in ambito territoriale multizonale, su indicazione delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti e del comitato circondariale di Rimini.

Alla formulazione delle proposte dei consorzi per i servizi sanitari e sociali partecipa la popolazione interessata, nelle forme previste dagli statuti dei consorzi medesimi.

Art. 8.

Contenuto degli schemi di piano sanitario comprensoriale

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale debbono indicare i servizi, i presidi e le strutture occorrenti per l'esplicazione, attraverso modalità organizzative interdisciplinari, delle funzioni di:

a) educazione sanitaria;

b) epidemiologia;

c) igiene pubblica e dell'ambiente;

d) prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva e del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;

g) tutela della salute nei luoghi di lavoro;

h) medicina di base, generale e pediatrica, e medicina specialistica ambulatoriale;

i) assistenza ospedaliera;

l) riabilitazione e rieducazione funzionale e assistenza protesica;

m) assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie;

n) igiene veterinaria;

o) igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande per quanto di competenza regionale;

p) medicina legale.

Al fine di assicurare l'esplicazione delle funzioni, di cui al comma precedente, i piani comprensoriali, per ciascuna unità sanitaria locale, debbono prevedere:

a) la struttura organizzativa e la dislocazione dei seguenti servizi:

igiene pubblica;

igiene veterinaria;

prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

consultorio familiare e servizio per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;

igiene mentale e assistenza psichiatrica;

b) le modalità di organizzazione e di coordinamento della medicina di base, generale e pediatrica e dell'assistenza farmaceutica, nonché il tipo, la collocazione strutturale, la dislocazione territoriale e le modalità di coordinamento delle attività specialistiche ambulatoriali, previste dalla tabella 2 allegata alla presente legge;

c) gli aspetti qualitativi e quantitativi e la dislocazione delle strutture ospedaliere con la specificazione delle unità organizzative in cui si articolano e delle relative dotazioni di posti letto, se ed in quanto previsto dalle tabelle 3, 4 e 5 allegate alla presente legge;

d) le forme di coordinamento e di integrazione delle funzioni sanitarie con l'attività dei servizi sociali, ed in particolare l'individuazione, la collocazione sul territorio e l'organizzazione delle strutture tutelari o residenziali a carattere assistenziale rivolte alla popolazione anziana e agli handicappati;

e) le forme di integrazione degli stabilimenti termali pubblici con le altre strutture sanitarie, in particolare con quelle di riabilitazione, nonché le esigenze di convenzionamento con le aziende termali private per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 36, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) i tempi e le modalità di attuazione delle indicazioni contenute negli schemi di piano in conformità alle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*); a tal fine le operazioni di trasformazione attuabili mediante l'utilizzazione o la riconversione delle risorse disponibili saranno distinte da quelle che richiedono investimenti e spese correnti aggiuntive; saranno altresì indicati i relativi oneri finanziari, e sarà infine indicato il fabbisogno di operatori;

g) le eventuali modalità di coordinamento e di comune utilizzo tra unità sanitarie confinanti, anche di determinati servizi di base, in relazione a specifiche situazioni ed esigenze locali.

Gli schemi di piano comprensoriale possono contenere specifiche indicazioni operative per l'utilizzazione, relativamente alle funzioni che costituiscono oggetto di pianificazione, di prestazioni fornite da associazioni di volontariato aventi tra i propri scopi quello di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale devono contenere proposte di articolazione degli ambiti territoriali in aree distrettuali per l'esplicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica e per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nell'ambito delle attività indicate nella tabella 2, nonché, secondo indicazioni della legislazione regionale di settore, per lo svolgimento di attività di competenza dei servizi indicati alla lettera *a)* del secondo comma del presente articolo.

Art. 9.
Presentazione degli schemi di piano sanitario comprensoriale

I comitati comprensoriali devono presentare al presidente della giunta regionale gli schemi di piano sanitario entro il 30 giugno 1979.

I comitati comprensoriali, prima della presentazione degli schemi di piano, devono inviarli ai consigli comunali del comprensorio a norma dell'art. 9 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12 e alle amministrazioni provinciali a norma dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le amministrazioni provinciali e il circondario di Rimini, nell'espletamento dei compiti di cui al secondo comma del precedente art. 7, assicurano il rispetto del termine per la presentazione degli schemi di piano dei rispettivi comprensori.

Art. 10.
Adeguamento degli schemi di piano sanitario comprensoriale

La legge regionale di approvazione del piano adegua, se necessario, gli schemi di piano sanitario comprensoriale di cui al precedente art. 7 alle indicazioni della presente legge ed al primo piano sanitario nazionale.

Le proposte di adeguamento, formulate dalla giunta regionale, sono inviate ai comitati comprensoriali interessati, i quali esprimono il loro parere entro e non oltre trenta giorni dalla loro ricezione.

Art. 11.
Comitato tecnico-consultivo

E' istituito il comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria, composto di venticinque membri, scelti tra persone interne od esterne all'amministrazione regionale, esperti in programmazione sanitaria, igiene pubblica, igiene e organizzazione ospedaliera, assistenza sanitaria, scienze giuridiche e amministrative e scienze economiche e sociali.

Il comitato è nominato dal consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità, che può delegare un membro del comitato stesso anche per farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dell'assessore.

Il comitato dura in carica per tutto il periodo di validità del piano sanitario regionale. I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del comitato decadono dall'ufficio.

Art. 12.
Compiti del comitato tecnico-consultivo

Il comitato di cui al precedente articolo è strumento tecnico-consultivo della regione per l'esame degli schemi di piano sanitario comprensoriale ai fini della predisposizione del piano sanitario regionale di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 10.

Il comitato esprime inoltre pareri su ogni questione, in materia di programmazione sanitaria, che gli venga sottoposta dal consiglio regionale, dalla giunta regionale, dall'assessore regionale alla sanità e dalla competente commissione del consiglio regionale.

Membri del comitato possono essere incaricati dal presidente del comitato stesso di collaborare, su richiesta dei comitati comprensoriali interessati, con gli organi che, a norma del precedente art. 7, concorrono alla predisposizione degli schemi di piano sanitario comprensoriale.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E PRESIDI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Capo I
PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI EXTRA-OSPEDALIERE

Art. 13.
Igiene pubblica

Le funzioni di igiene pubblica di cui all'art. 8, secondo comma, lettera *a)*, della presente legge, comprendono:

la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

l'attuazione di programmi di educazione sanitaria;

la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

la profilassi e la vigilanza igienica relative all'edilizia, all'aria atmosferica, al suolo, alle acque superficiali e telluriche, agli approvvigionamenti idro-potabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

la profilassi e la vigilanza igienica degli insediamenti urbani e delle collettività;

le certificazioni e gli accertamenti medico-legali.

Art. 14.
Igiene veterinaria

Salvo quanto previsto dall'art. 6, lettera *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni di igiene veterinaria di cui all'art. 8, secondo comma, lettera *a)*, della presente legge, comprendono:

l'igiene veterinaria e la sanità animale;

la profilassi, polizia e vigilanza veterinaria;

la promozione, programmazione e attuazione dei piani di risanamento, di prevenzione e di controllo delle malattie infettive e infestive;

la vigilanza sulla riproduzione animale;

la vigilanza sulla produzione, commercializzazione e utilizzazione dei mangimi adibiti, ai sensi delle vigenti disposizioni, per uso zootecnico e per altri animali allevati e sulla utilizzazione dei farmaci per uso veterinario;

l'igiene è vigilanza sulla produzione, lavorazione, deposito, trasporto, commercializzazione e distribuzione degli alimenti di origine animale, nonché sugli impianti di macellazione e trasformazione delle carni.

Art. 15.
Organizzazione delle funzioni di igiene pubblica e veterinaria

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale propongono l'organizzazione delle funzioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale nel servizio di igiene pubblica e nel servizio veterinario.

L'esercizio di tali funzioni sarà disciplinato con legge regionale ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.
Tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale propongono l'organizzazione delle funzioni sanitarie concernenti la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, nel servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, istituito ai sensi della legge regionale 10 giugno 1976, n. 22.

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale dovranno altresì proporre, per ogni provincia, l'unità sanitaria locale al cui servizio materno infantile assegnare le funzioni specialistiche svolte a garantire l'approfondimento diagnostico degli handicaps neuromotori e sensoriali dell'infanzia.

Art. 17.
Igiene mentale e assistenza psichiatrica

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale propongono l'organizzazione delle funzioni sanitarie concernenti l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, sulla base dei piani di intervento approvati ai sensi della legge regionale 31 luglio 1978, n. 25.

Art. 18.
Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, propongono l'organizzazione sanitaria delle funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro nell'ambito del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale, di cui al precedente articolo 8, secondo comma, lettera *a*).

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale assicurano che il suddetto servizio provveda in particolare a:

effettuare i propri interventi all'interno degli ambienti di lavoro;

promuovere indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti-obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività presenti in determinati settori produttivi;

formulare congiuntamente al servizio di igiene pubblica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene dei singoli comuni, pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

formulare indicazioni circa le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

assicurare ai lavoratori, per l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le strutture tecniche ed operative delle unità sanitarie locali;

promuovere, anche mediante la collaborazione di università e istituti di ricerca, iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria finalizzate ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale.

Art. 19.
Medicina di base, generale e pediatrica e medicina specialistica ambulatoriale

In applicazione della disposizione di cui al precedente art. 8, secondo comma, lettera *b*), ed in conformità alla tabella 2, gli schemi di piano sanitario comprensoriale, per quanto concerne la medicina di base, generale e pediatrica, e la medicina specialistica ambulatoriale, propongono:

a) il fabbisogno e la distribuzione territoriale ottimale dei medici di base per l'attività generale e pediatrica, tenuto conto del rapporto ottimale medico-assistibile stabilito dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in relazione a particolari situazioni locali ed alla esigenza di organizzare un adeguato servizio di guardia medica notturna e festiva;

b) la distribuzione territoriale, la collocazione strutturale e il livello di prestazione ottimale dei presidi ambulatoriali specialistici aventi i requisiti stabiliti dallo schema-tipo previsto dall'art. 25, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le eventuali temporanee esigenze di integrazione della rete ambulatoriale pubblica mediante convenzione con i presidi ambulatoriali privati.

Le previsioni suddette devono essere formulate in conformità alle disposizioni di cui al citato art. 8, secondo comma, lettera *f*) e devono contenere, sulla base anche delle strutture, dei servizi e dei presidi ambulatoriali pubblici esistenti, il programma degli interventi che occorrono per una loro riorganizzazione volta a favorire l'integrazione degli interventi della medicina di base, generale e pediatrica e della medicina specialistica ambulatoriale tra loro e con tutte le attività sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, anche mediante forme e modalità organizzative che consentano la realizzazione del lavoro interdisciplinare e di gruppo, e la valutazione dell'effettiva esigenza di ricovero e dei trattamenti successivi ad esso.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI OSPEDALIERE

Art. 20.
Riorganizzazione delle strutture ospedaliere

Gli ospedali situati in un medesimo ambito territoriale, determinato a norma del precedente art. 6, perdono la loro autonoma organizzazione e strutturazione, secondo uno dei tipi di ospedale previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e assumono la strutturazione di ospedale unico, articolato in uno o più stabilimenti. In tale strutturazione sono comprese anche le sezioni staccate di ospedali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano amministrati da ente ospedaliero avente sede in ambito territoriale diverso.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, lettere *c*) ed *f*), ed in conformità alle tabelle 3, 4 e 5 della presente legge, gli schemi di piano sanitario comprensoriale propongono le modalità per la riorganizzazione e la eventuale riconversione delle divisioni, delle sezioni e dei servizi, generali e speciali, ospedalieri.

Gli schemi di piano sanitario comprensoriale devono indicare eventuali temporanee esigenze di integrazione dell'assistenza ospedaliera pubblica mediante il ricorso a convenzioni con case di cura private.

Art. 21.
Strutture dipartimentali

Le indicazioni di cui all'articolo precedente devono prevedere gli aspetti qualitativi e quantitativi delle strutture dipartimentali da istituire ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la specificazione delle unità funzionali ed organizzative ospedaliere e dei servizi extraospedalieri che vi afferiscono. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale devono essere previsti, almeno, il dipartimento di emergenza e il dipartimento materno-infantile, secondo le prescrizioni di cui alla tabella 6.

Fermo restando il disposto dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le strutture dipartimentali previste negli schemi di piano sanitario dei comprensori nei quali hanno sede facoltà universitarie di medicina e chirurgia, devono comprendere le cliniche e gli istituti universitari convenzionati.

Art. 22.
Soppressione o trasformazione di attività ospedaliere. Trasferimento del personale: rinvio

Le divisioni, le sezioni ed i servizi speciali esistenti e funzionanti, non previsti dal piano sanitario regionale e non conformi ad esso, saranno soppressi o trasformati secondo le modalità e nei tempi indicati dal piano stesso. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede, conformemente alle previsioni del piano sanitario, alla individuazione e all'inventario delle attrezzature destinate al funzionamento delle divisioni, sezioni e servizi da sopprimere o trasformare e al loro eventuale trasferimento dall'ospedale presso il quale deve cessare o essere trasformata la relativa attività ad altro ospedale presso il quale deve essere attivata.

Il personale degli enti soppressi o trasformati ai sensi del precedente comma è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale con la legge regionale di cui all'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE E UNIVERSITA'

Art. 23.
Rapporti tra programmazione sanitaria e attività didattiche e di ricerca universitarie

Le convenzioni tra la Regione e le università di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al disposto del terzo comma del predetto articolo, sono stipulate nel rispetto del piano sanitario regionale sulla base degli schemi tipo di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente la Regione, nella stipula delle convenzioni, terrà conto di criteri atti a:

favorire uno sviluppo equilibrato delle facoltà di medicina e delle annesse scuole di specializzazione in rapporto, oltre che alle esigenze didattiche e di ricerca, agli obiettivi del piano sanitario regionale;

promuovere congiuntamente attività di ricerca in campo sanitario con particolare riferimento a programmi finalizzati nel settore della prevenzione e nell'ambito delle attività terapeutiche di alta specializzazione;

assicurare l'utilizzazione da parte degli istituti universitari, per esigenze didattiche e di ricerca, delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere nonché l'apporto, per lo svolgimento di tali compiti, del personale in esse operante;

favorire l'equiparazione dei diritti e dei doveri tra sanitari universitari e sanitari ospedalieri e privilegiare il rapporto di lavoro a tempo pieno per i sanitari universitari che svolgono attività assistenziale;

realizzare l'integrazione dipartimentale delle strutture sanitarie e universitarie convenzionate.

TITOLO IV
PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DEGLI SCHEMI DI PIANO

Art. 24.
Approvazione degli allegati

Ai fini delle proposte degli schemi di piano comprensoriale, sono approvati i seguenti allegati:

Tabella 1 « Ambiti territoriali delle unità sanitarie locali »

Tabella 2 « Attività specialistiche ambulatoriali »

Tabella 3 « Funzioni ospedaliere di base »

Tabella 4 « Funzioni ospedaliere multizonali »

Tabella 5 « Collocazione delle funzioni ospedaliere multizonali »

Tabella 6 « Strutture dipartimentali di base ».

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.
Disposizioni sui concorsi per i servizi sanitari e sociali

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, a norma del secondo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'associazione dei comuni è costituita dai consorzi per i servizi sanitari e sociali e restano ferme le funzioni esercitate direttamente dagli stessi.

Art. 26.
Disciplina dell'organizzazione degli ospedali

La disposizione di cui al primo comma del precedente art. 20 ha effetto dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali.

Fino all'approvazione della legge regionale di attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'organizzazione degli ospedali in divisioni, sezioni e servizi speciali è disciplinata dalle norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 27.
Formazione degli schemi di piano sanitario comprensoriale

Nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge, il territorio di un consorzio per i servizi sanitari e sociali faccia parte di più comprensori e non si pervenga ad una diversa determinazione entro il termine indicato al precedente art. 9 per la presentazione degli schemi di piano, lo schema di piano sanitario comprensoriale è predisposto dal comitato comprensoriale nella cui circoscrizione è compresa la maggior parte della popolazione del consorzio di cui trattasi.

Art. 28.
Controlli sugli enti ospedalieri

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali di cui al secondo comma dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i seguenti provvedimenti degli enti ospedalieri sono sottratti alla disciplina dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e sono sottoposti al controllo della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale:

a) previsioni d'organico e assunzioni di personale;

b) acquisto di attrezzature scientifiche, per le quali è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14, lettera *a*), della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

c) istituzione, soppressione o modificazione di servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni;

d) opere di costruzione, di ampliamento e di trasformazione.

Il controllo della giunta regionale è anche di merito ancorché trattisi di provvedimenti non elencati nel terzo comma dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli atti degli enti ospedalieri soggetti al controllo, sono inviati alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. La giunta regionale può chiedere su di essi chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e si pronuncia, di norma, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento. I provvedimenti degli enti ospedalieri diventano esecutivi dopo l'approvazione della giunta regionale.

Ai fini del coordinato svolgimento della funzione di vigilanza e di tutela sugli atti degli enti ospedalieri, i provvedimenti di cui al presente articolo e l'esito del controllo su di essi esercitato, sono inviati al comitato regionale di controllo o alle sue sezioni autonome, secondo le rispettive competenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 maggio 1979

TURCI

(*Omissis*).

(5524)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792220)